



COMUNE DI GENOVA

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

- **Visto** che la Regione Liguria ha deciso di aprire la nuova galleria di Genova Borzoli (che è un'opera accessoria al Terzo Valico);
- dal mese di novembre 2014 non è più possibile conferire lo "smarino" dei cantieri relativi al Terzo Valico presso la discarica di Scarpino in quanto essa è stata dismessa.
- dal mese di dicembre 2014 i cittadini hanno iniziato a veder circolare, in ore serali e notturne, camion che portano terra all'interno del cantiere della Ferrovia del Campasso e, più precisamente, in zona Ponte Morandi. In quest'area è stato creato un grosso cumulo di detriti (di circa 20 mt di lunghezza, 10 di larghezza e 4 di altezza) composto da rocce e terriccio di colore grigio. Questo cumulo non ha protezioni e quindi le polveri si spargono per il quartiere.

SI INTERROGANO SINDACO ED ASSESSORE COMPETENTI

Per sapere:

1. qual è l'origine dello smarino che viene ammassato nel cantiere del parco ferroviario del Campasso, all'altezza del ponte Morandi.
2. Se sia stata eseguita un'analisi chimica del materiale accumulato nel cantiere, al fine di accertare se in esso sia presente minerale di amianto (tale analisi andrebbe infatti eseguita come disposto dal DM Ambiente n.161 del 10.08.2012 dall' "Agenzia Regionale Protezione Ambiente" — Liguria.).
3. Perché tale materiale venga lasciato "libero", senza un'adeguata copertura che ne impedisca la dispersione nella zona. Viste le innumerevoli segnalazioni di mancata manutenzione e le evidenti problematiche relative al settore cimiteriale, apparse anche recentemente sui quotidiani cittadini.
4. Se e' stata fatta un'analisi sulle polveri che vengono rilasciate dai cumuli di terra, ai sensi di quanto sancito dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 -"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa".
5. Se e quanti controlli sono stati fatti per verificare il rispetto, da parte delle ditte trasportatrici dello smarino, dell'Art 175-bis del Codice della strada. —(Condizioni e limitazioni della circolazione sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali), che recita: - 1. Le norme del presente articolo si applicano ai veicoli ammessi a circolare sulle strade extraurbane secondarie, urbane e locali. 2. È vietata la circolazione sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1 dei veicoli a tenuta non stagna e con carico non coperto da telone, se trasportano materiale di scavo o materie suscettibili di dispersione».
6. Quando l'Assessore regionale competente, Raffaella Paita, sarà nuovamente disponibile ad un incontro monotematico sul cantiere ferroviario del Campasso.

Genova, 16 marzo 2015

RS/2015/92

**Il Capogruppo PDL
Lilli LAURO**